



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI**

**SAN GIOVANNI LA PUNTA – VALVERDE**

CF – AVCP: 0001338

Codice AUSA: 0000563255



**Città Metropolitana di Catania**

\* \* \* \* \*

**Centro di costo: Comune di San Giovanni La Punta – Settore Lavori Pubblici**

---

**ALLEGATO 1**

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B) e 157,  
COMMA 2, DEL D. LGS 18 APRILE 2016 , n.50**

per

*l'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione di livello esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio sito in San Giovanni La Punta - Via Madonna delle Lacrime – I.C.S. “C.A. Dalla Chiesa”*

*Importo a base d'asta €.93.215,36 = (€.47.148,58 + €.46.066,78).-*

*CIG: 7612186E98 del 03.09.2018*

*CUP: I58E18000190002*

## **SCHEMA DELLA CONVENZIONE D'INCARICO**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in San Giovanni La Punta tra:

✚ da una parte l'ing. Mario Santonocito, nato a Catania il 20.11.1955, nella sua qualità di Dirigente del Settore LL.PP. e RUP del Comune di S.G. La Punta, il quale dichiara di agire nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;

✚ dall'altra parte: Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CF. \_\_\_\_\_ - Partita IVA: \_\_\_\_\_

, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche «Tecnico incaricato», il quale agisce per conto:

- proprio, in qualità di concorrente singolo;
- di consorzio stabile costituito dalle seguenti società di professionisti e di società di ingegneria: Impresa consorziata \_\_\_\_\_
- come capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori economici/professionisti denominato \_\_\_\_\_
- mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato: \_\_\_\_\_
- come rappresentante di professionisti associati / studio associato denominato: \_\_\_\_\_
- come rappresentante di società di professionisti denominata: \_\_\_\_\_
- come rappresentante di società di ingegneria denominata: \_\_\_\_\_

#### LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE

✚ all'interno del Comune non sono presenti professionalità adeguate all'espletamento dell'incarico in oggetto, ricorrendo l'esigenza di ricorrere a professionisti esterni, ai sensi degli artt. 24, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.50/2016 del Codice;

✚ con determinazione CUC n.03 del 13.06.2018, è stato disposto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b, e art. 157 c. 2 del D. Lgs. n.50/2016;

✚ a seguito di procedura esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) come richiamata dall'art.157 comma 2 del Codice, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione CUC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato aggiudicato al predetto professionista l'esecuzione del servizio tecnico in oggetto;

✚ con determinazione CUC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato il relativo schema di convenzione;

✚ è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del Tecnico incaricato, tramite il sistema AVCPass, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Codice agli atti prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, verificate le condizioni, informazioni e comunicazioni, con la conseguente avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016, per cui nulla osta alla sottoscrizione della presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

*Si conviene e si stipula quanto segue:*

#### **Articolo 1. Oggetto e condizioni di esecuzione del servizio – Definizioni –**

Il Comune affida al Tecnico incaricato il servizio in oggetto, meglio descritta come opera per la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale, approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora vigenti, nonché ai criteri e alle procedure previste dall'articolo 23, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016.

Le attività di progettazione dell'opera e oggetto della presente convenzione devono essere espletate personalmente dal Tecnico incaricato nell'integrale rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano le attività professionali autonome, nonché deve sviluppare, con le caratteristiche, consistenza e dettaglio degli elaborati richiesti dalla disciplina normativa, di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n.50/2016, la conformità alle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali, le indicazioni e le finalità della programmazione delle OO.PP. determinata dall'organo esecutivo e con riferimenti ai compiti del Responsabile del procedimento (cd. RUP) nella fase di progettazione.

L'incarico sarà espletato con mezzi, attrezzature e personale del Tecnico incaricato od in sua disponibilità, a partire dalle operazioni preliminari di accertamento in sito o valutazione preventiva di qualsivoglia natura necessarie allo sviluppo delle soluzioni progettuali distinte per singolo livello di definizione, come anche l'istruzione e la redazione della documentazione tecnica necessaria all'accertamento della conformità del progetto alle disposizioni impartite dagli enti o amministrazioni competenti all'approvazione, sia preventiva che definitiva, come all'emissione di proprio parere di conformità sul progetto stesso in relazione anche agli aspetti di compatibilità urbanistica, che dovrà essere comunque redatto, ovvero perfezionato, al livello necessario a dare piena soddisfazione alle loro richieste ed a conseguire le prescritte approvazioni, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità, di cui all'art. 26, comma 3 del Codice.

In modo specifico, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice, deve essere rispettato nella progettazione, compresi i relativi elaborati descrittivi e grafici, capitolati e schemi di contratto, ... (indicare le caratteristiche e i requisiti degli elaborati di progetto; ovvero l'indicazione puntuale quale la relazione generale, le relazioni tecniche e relazioni specialistiche, il rilievo dello stato di fatto, l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti, gli elaborati grafici, i calcoli delle strutture e degli impianti, l'elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, il computo metrico estimativo e quadro economico, il cronoprogramma, lo schema di contratto e capitolato Speciale d'Appalto, il quadro di incidenza della manodopera che definisca l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, la diagnosi energetica degli edifici esistenti, compresi i rilievi e le indagini necessarie; la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario, nonché delle Linee Guida ANAC) a pena del risarcimento dei danni.

Il Tecnico incaricato si obbliga espressamente a presentare la progettazione in tutte le sue fasi in modo che sia assicurato il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con specifica attenzione, per le parti che interessano gli interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

Si considerano comprese nell'incarico e compensate con quanto stabilito nella parte riferita al compenso, tutte le prestazioni ad esso afferenti contemplate nell'offerta, necessarie e sufficienti alla progettazione, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, mentre potranno essere commissionate e compensate separatamente al Tecnico incaricato eventuali ulteriori prestazioni, a seguito di espressa richiesta scritta del Comune e conseguente approvazione, purché questa non costituisca integrazione per colpa del Tecnico incaricato e/o carenza progettuale, anche nei casi di colpa e/od omissione lieve.

Il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, dichiara che non si avvale del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, restando, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Tecnico incaricato.

## **Articolo 2. - Responsabilità**

Il Tecnico incaricato risponde direttamente di ogni attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che il Tecnico incaricato si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile.

In modo specifico, il Tecnico incaricato è responsabile per i danni subiti dal Comune in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, ovvero il suo ritardo nell'esecuzione.

Il Tecnico incaricato dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per sé e per i propri collaboratori, di avere tutti i requisiti, abilitazioni, titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente incarico, di poter contrarre con la pubblica amministrazione (cd. P.A.), l'assenza di ogni conflitto di interesse, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci e/o reticenti.

### **Articolo 3. – Termini per l'esecuzione del progetto**

Il Tecnico incaricato è tenuto a presentare gli elaborati di progetto di livello esecutivo, tenuto conto che ai sensi del comma 4° dell'articolo 23, del Decreto Legislativo n.50/2016, deve contenere tutti gli elementi previsti per i livelli omessi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e definitivo, salvaguardando la qualità della progettazione, entro 40, (quaranta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del servizio dell'incarico/stipula del contratto e previa consegna dello studio geologico di progetto.

In caso di mancato rispetto per fatto del Tecnico incaricato di ciascuno dei termini essenziali sopraindicati, si riconosce l'applicazione di una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo del contratto, e quindi pari a €. \_\_\_\_\_ # (in cifre e lettere), fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dal Comune.

Nel caso in cui il ritardo superi 15 (quindici) giorni, il Comune resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, dando atto che saranno comunque a carico del Professionista i maggiori oneri derivanti al Comune procurati dal ritardo) precisando che il reiterato ritardo nella prestazione (consegna elaborati) può comportare la risoluzione di diritto della presente convenzione a richiesta del Comune, per gravi inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1453.

### **Articolo 4. – Contenuti tecnici – Funzionali del progetto**

Il progetto dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e degli artt. da 17 a 43 del D.P.R. n.207/2010), lo stesso dovrà essere coerente con le indicazioni fornite dal Comune, rispettare gli standard funzionali, con prezzi dei materiali e dei beni necessari coerenti con il mercato, massimizzando nel loro reciproco rapporto i parametri di economicità, qualità e risultato estetico e funzionale, minimizzando nel contempo l'impegno di risorse materiali non rinnovabili e le caratteristiche di manutenibilità e invariabilità delle prestazioni nel tempo, escludendo ogni previsione d'intervento accessorio non diretto ad incrementare il valore funzionale dell'opera che possa essere riconducibile ad idea di lusso, oltre a rispondere a criteri di sostenibilità ed eco - compatibilità e risparmio energetico, nonché di rispetto della disciplina in materia di barriere architettoniche e per la costruzione in zone sismiche.

Il progetto sarà sviluppato al fine di dare soddisfazione ai requisiti economici e funzionali stabiliti dal Comune, e la sua definizione tecnica dovrà attenersi alle indicazioni formulate dal RUP., e nel rispetto delle linee Guida ANAC di riferimento del 29.06.2018 ancorché ad oggi non ancora approvate.

Il progetto dovrà, inoltre essere modificato ad esclusiva cura e spesa del Tecnico incaricato qualora gli elaborati non risultino rispondenti alla verifica preliminare all'affidamento dei lavori eseguita, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016.

L'opera progettata dovrà, inoltre poter essere realizzata in conformità al progetto stesso senza alcuna necessità di ricorso ad ulteriori perfezionamenti e/o integrazioni progettuali desumibili con ordinaria diligenza dal Tecnico incaricato dall'esame dello stato dei luoghi, o di altre presenti condizioni determinanti le scelte progettuali adottate, così come per le eventuali varianti in corso d'opera necessarie nella fase di esecuzione dei lavori determinate dalla manifestazione delle condizioni di errore od omissione o colpa, anche lieve, della progettazione esecutiva.

Inoltre, la progettazione dovrà comunque garantire la coerenza e la completezza del quadro economico del progetto, la qualità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di variante e del contenzioso, la ultimazione dell'opera nei tempi previsti, nonché tutte le disposizioni in materia previste dal Codice.

Il Tecnico incaricato è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dal Comune.

Allo scopo il Tecnico incaricato dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Gli elaborati tecnici progettuali, sottoscritti dal Tecnico incaricato e suoi incaricati, devono essere prodotti in n.4 copie su supporto cartaceo a colori, in copie n.4 su supporto informatico, firmate digitalmente, mentre ogni ulteriore riproduzione anche parziale degli stessi di necessità del Comune, sarà fornita dal Tecnico incaricato a prezzo di costo.

I prezzi dei lavori ed ogni altra valutazione economica del progetto devono essere desunti dal mercato corrente alla data del progetto, la cui congruità, nel rispetto del limite massimo del relativo investimento, deve consentire l'appalto dei lavori con procedure di gara aperta, ristretta o negoziata mediante offerte di solo ribasso sul valore dei lavori progettati, nello specifico rispetto del "Prezzario

unico regionale per i lavori pubblici 2018”, approvato con Decreto Assessoriale del’08.01.2018, n./Gab, e suoi successivi aggiornamenti e modifiche.

L’affidamento del servizio viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall’offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati:

- ✚ il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016;
- ✚ il D.P.R. n.207/10 (per quanto applicabile);
- ✚ l’offerta tecnica ed economica presentata dal Professionista;
- ✚ il D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✚ Codice di comportamento adottato dal Comune di San Giovanni La Punta con delibera della Giunta Comunale n.125 del 30.12.2013, in esecuzione al d.p.r. n.62/2013,
- ✚ dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136;
- ✚ dalle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità ("Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" della Regione Siciliana);
- ✚ da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

#### **Articolo 5. –Garanzia definitiva e assicurazione**

Il Tecnico incaricato ha stipulato la garanzia definitiva, ai sensi all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante (se fidejussione) Atto di Fidejussione n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla compagnia \_\_\_\_\_ dell’importo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_).

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia sarà svincolata nella misura e con le modalità stabilite dal comma 5 del sopracitato art. 103 del Codice.

Il Professionista ha stipulato, ai sensi dell’art. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D. Lgs. n.50/2016, assicurazione di responsabilità civile professionale, con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per un massimale di €. \_\_\_\_\_ (in relazione al valore dei lavori) per tutta la durata della convenzione, e comunque sino alla conclusione dell’esecuzione delle opere progettate, sino alla data di emissione del collaudo, per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali per errori o omissioni dell’attività professionale affidata, consegnando copia della stessa.

Le garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L’amministrazione avrà facoltà di ritenere risolto il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in ipotesi di perdita di efficacia od invalidità anche parziale, per qualunque ragione o causa, della predetta polizza assicurativa. L’Amministrazione sarà libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

Il Comune dichiara espressamente che le garanzie sono valide ed efficaci.

#### **Articolo 6. – Caratteristiche e documentazione di progetto**

Il progetto deve essere conforme e funzionale alla previsione di spesa stimata di € 700.000,00#, qualora nel corso della progettazione dovessero emergere profili di aumento di spesa il Tecnico incaricato è obbligato a sospendere l’attività e ad informare il Comune tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) per acquisire disposizioni scritte in merito, con piena riserva per il Comune di valutare responsabilità a carico del Tecnico incaricato.

In ogni caso, qualora per la redazione del progetto esecutivo, si rendano necessarie speciali indagini aggiuntive e non già preventivabili dal Tecnico incaricato al momento della stipula della presente convenzione il Tecnico incaricato si obbliga a presentare una proposta di spesa al RUP in ordine alla quale il Comune si riserva di decidere, anche con incarico ad altro tecnico.

È fatto divieto al Tecnico incaricato di indicare nella progettazione prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di compromettere la concorrenza, favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che

indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata, dovrà pertanto essere inserita l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento accompagnata dalla espressione "o equivalente" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4207), allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

#### **Articolo 7. – Rettifiche ed integrazione al progetto**

Il Tecnico incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e depositato e comunque fino alla sua definitiva approvazione dal Comune tutte le modifiche, le integrazioni o perfezionamenti ritenuti necessari dal Comune o dal Soprintendente territorialmente competente per consentire l'adempimento dell'incarico come per adeguare la soluzione d'intervento alle proprie, anche sopravvenute, esigenze quando non essenzialmente in contrasto con le originarie istruzioni fornite derivanti dalla propria programmazione dell'intervento approvato, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi o rimborsi.

Permane, inoltre obbligo del Tecnico incaricato di modificare gli elaborati di progetto anche se già approvati, nel caso in cui il Comune ne richieda l'adeguamento alle condizioni dettate dagli Enti competenti a certificare la conformità dell'intervento progettato alla normativa vigente nella disciplina di rispettiva competenza derivante da ritardo o precedente omissione istruttoria degli Enti stessi, quando l'adeguamento risulti di provata necessità, ovvero d'impedimento alla regolare realizzazione ed utilizzo dell'opera, come altresì per acquisire prescritto assenso dagli Enti competenti alla sua preventiva verifica.

Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga di propria necessità introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso approvato, ai sensi dell'art. 106 del Codice, il Tecnico incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati richiesti per tale prestazione acquisendo diritto di equa compensazione commisurata alla maggiore prestazione a norma del presente disciplinare, purché, dette varianti od aggiunte al progetto non siano conseguenza di errori e/o omissioni e/o negligenze di progettazione nei confronti dei quali, oltre alla redazione gratuita degli elaborati tecnici modificati, il Tecnico incaricato risponderà dei danni a ciò conseguenti accusati dal Comune.

#### **Articolo 8. – Attività di progettazione per la sicurezza e prevenzione dei rischi nei cantieri**

Al Tecnico incaricato viene affidato, con il presente contratto, l'incarico di "coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori" che prevede, durante la progettazione esecutiva dell'opera, la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, in funzione di quanto indicato dal D. Lgs. n.81/2008.

Il Tecnico incaricato abilitato, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n.81/2008, assume unica e personale responsabilità dei suddetti adempimenti in materia, impegnandosi a consegnare, contestualmente al progetto esecutivo da approvare, i suindicati elaborati che, integrandosi esattamente con le specifiche capitolari, il cronoprogramma ed il quadro economico del progetto esecutivo stesso, costituiscono documenti d'offerta per l'appalto dei lavori ed allegati obbligatori al contratto d'appalto (oppure, il Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 90, comma 1 bis, del D. Lgs. n.81/2008, si obbliga a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto).

Il quadro economico del progetto esecutivo dovrà evidenziare gli oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori previsti per l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ai lavori in progetto, da non assoggettare a ribasso con deduzione degli stessi dall'importo dei lavori a base d'appalto, secondo incidenza analizzata dal Tecnico incaricato sui prezzi delle singole lavorazioni in appalto (il D.P.R. n. 207/2010 individua al riguardo all'art. 39 i contenuti e le finalità dei piani di sicurezza, anche con rinvio alle previsioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (All. XV), quali documenti complementari al progetto esecutivo, stabilendo all'art. 16 che i quadri economici degli interventi prevedono gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta).

Il Capitolato Speciale d'Appalto conseguentemente, dovrà dispensare le informazioni necessarie a disciplinare le modalità di corresponsione all'appaltatore dei suddetti oneri, in misura dell'avanzamento dei lavori, come dell'adempimento agli obblighi relativi accertato dal Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza assieme al Direttore dei Lavori: la liquidazione all'appaltatore di detti oneri dovrà seguire la corrispondente certificazione del Coordinatore per l'esecuzione di avvenuto adempimento agli obblighi del piano di sicurezza e coordinamento.

Le fasi di svolgimento dell'incarico sono le seguenti:

- ✚ redazione del Piano per la Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 e allegato XV del D. Lgs. n.81/2008 nonché all'art. 39 del DPR n.207/2010 – in cinque copie di cui una sfasciolata;

- ✚ redazione del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1/b D. Lgs. n.81/2008 – in cinque copie di cui una sfasciolata;)
- ✚ attività di sorveglianza e controllo delle fasi di lavoro e della loro esecuzione nell'ambito della sicurezza e della salute dei lavoratori nel cantiere.

Il Tecnico incaricato con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 D. Lgs. n.81/2008.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; dovrà verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza delle eventuali imprese esecutrici (subappalti, subcontratti), assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano operativo dell'Appaltatore medesimo, entro il termine previsto all'art. 101 c. 3 D. Lgs. n.81/2008. Qualora l'esito della verifica non sia positivo dovrà tempestivamente informare l'Appaltatore e l'Appaltante e proporre le modifiche necessarie.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte di integrazione al piano della sicurezza presentate dall'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, le proposte si intendono accolte. Egli dovrà anche adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo nonché il cronoprogramma dei lavori, se necessario, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza e programmi esecutivi.

Il Tecnico incaricato deve svolgere una costante vigilanza nell'esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinché le disposizioni date siano concretamente attuate.

Il Tecnico incaricato sarà tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza mensile ed eventualmente su richiesta dell'Amministrazione, formali riferimenti concernenti l'andamento dell'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 92 del D. Lgs. n.81/2008 al fine di rendere edotta l'Amministrazione del rispetto degli adempimenti enucleati dalla citata normativa e riferiti alla competenza del coordinatore per l'esecuzione.

L'affidatario è tenuto altresì a produrre, in modalità cartacea (due copie) ed informatica (una copia), prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 91 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.81/2008.

#### **Articolo 9. – Proprietà ed utilizzo degli elaborati: integrazioni e varianti**

Il progetto nelle sue diverse fasi resterà di proprietà assoluta ed esclusiva del Comune dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi della presente convenzione, conseguentemente il Comune acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto, come di parte dello stesso, per darne esecuzione secondo programmazione approvata e nel rispetto della disciplina normativa in materia vigente.

Il Comune, ad avvenuto pagamento della prestazione, potrà dare o meno esecuzione al progetto a proprio insindacabile giudizio, apportando eventualmente le necessarie integrazioni o rettifiche tecniche ed economiche agli elaborati senza che da parte del Tecnico incaricato possa essere sollevata eccezione in merito, non assumendo questi responsabilità alcuna verso le integrazioni o modifiche inserite nella progettazione.

Le condizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di recesso anticipato di una delle Parti dall'incarico, quando le condizioni dello stesso consentano, a termini di legge e secondo la disciplina del presente contratto, pagamento del relativo corrispettivo senza motivata riserva od opposizione di alcuna delle parti.

Il Tecnico incaricato ha diritto di pubblicare e/o divulgare tipi, tavole, elaborati, grafici, disegni e fotografie del progetto, purché questo sia preventivamente autorizzato dal Comune, salvo il diritto di inserire il progetto tra il suo curriculum vitae.

Nel rispetto anche del criterio di cui all'art.106, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell'art.106, comma 2 lett. b).

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice .

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, sempre che le stesse non siano imputabili direttamente o indirettamente al tecnico incaricato, in quanto obbligate

dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

Le variazioni, sospensioni, modifiche o simili devono essere concordate per iscritto e a nulla varrà l'eventuale dichiarazione del tecnico incaricato di aver ricevuto tali indicazioni dagli uffici o dallo stesso RUP qualora le stesse non siano poste per iscritto.

#### **Art. 10 - Determinazione e pagamento del corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dell'appalto oggetto del contratto è di €. \_\_\_\_\_, oltre oneri previdenziali (Inarcassa del 4%) e fiscali IVA 22,00 %, a seguito dell'offerta presentata sulla cifra posta a base di gara, calcolata facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17/06/2016, è fisso, vincolante e onnicomprensivo.

Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza e alla complessità della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno efficacia gli eventuali aumenti del corrispettivo che intervenissero dopo l'affidamento del presente contratto.

Il Comune si riserva il diritto di non provvedere alla liquidazione del compenso per l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza, anche per colpa lieve, in mancanza di problemi tecnici di particolare difficoltà, del progetto affidato, trattandosi di inadempimento contrattuale.

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio di che trattasi verrà liquidato come segue:

- 1) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 2) Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel proseguo del presente articolo.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualunque ed/od ulteriore corrispettivo o compenso per rimborsi spese o altre forme di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto.

Sono esclusi altresì, con piena condivisione del tecnico incaricato, eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero entrare in vigore nel corso della validità del contratto, così come rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi. Rimane esclusa anche qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico qualunque ne sia la causa, qualora la stessa non sia imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo del presente incarico può essere effettuata dal Tecnico incaricato a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.

La cessione del credito da corrispettivo della progettazione è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

#### **10.1) Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

L'onorario verrà corrisposto a rate dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell'Esecutore, aventi le seguenti scadenze:

##### **10.1.a) Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:**

- 🚧 40,00% del compenso relativo alla progettazione di livello esecutivo alla trasmissione del relativo progetto;
- 🚧 saldo all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.



**10.1.b) Direzione dei lavori e coordinamento per la esecuzione in materia di sicurezza in fase di realizzazione** *[solo nel caso in cui tali funzioni saranno necessarie per la presenza contemporanea di più imprese in cantiere durante la fase di realizzazione delle opere]:*

- ✚ Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo nonché per il coordinamento della esecuzione in materia di sicurezza dei lavori di cui al presente contratto, valutate a percentuale sui singoli importi dei SAL, saranno corrisposte, contestualmente all'emissione degli stessi, nella misura del 95,00% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili.
- ✚ Il restante \_\_\_\_\_% verrà corrisposto dopo aver ottenuto il collaudo dei lavori per quanto riguarda la direzione, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo.

**Articolo 11. – Responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi**

- 11.1. Il Professionista è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della prestazione, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. E' precipua responsabilità del professionista richiedere tempestivamente all'Amministrazione eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione della prestazione.
- 11.2. Il Professionista sarà responsabile dei danni che l'Amministrazione fosse tenuta a risarcire all'Appaltatore, esecutore dei lavori, per interventi non conformi alle funzioni di propria specifica competenza.
- 11.3. La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale od a cose del Professionista o del suo personale, sarà sempre a suo carico responsabile

**Articolo 12. – Comunicazioni**

- 12.1. Dall'Amministrazione al Professionista
  - ✚ Le comunicazioni al Professionista avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti informatici (email e PEC).
  - ✚ Il RUP per l'esecuzione dei lavori effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al Professionista.
  - ✚ Eventuali osservazioni che il Professionista intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al RUP entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
  - ✚ Il RUP comunicherà al Professionista entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
- 12.2. Dal Professionista all'Amministrazione
  - ✚ Il Professionista deve indirizzare ogni sua comunicazione al RUP esclusivamente per iscritto. Il Professionista è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza dell'Amministrazione, di cui abbia bisogno per l'esecuzione della prestazione.
  - ✚ Eventuali contestazioni che l'Amministrazione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al Professionista entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data l'Amministrazione decade dal diritto di avanzarne.
  - ✚ Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della prestazione dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. Il Professionista dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.
- 12.3. Dal Professionista all'Appaltatore
  - ✚ Il Professionista deve indirizzare ogni sua comunicazione all'Appaltatore esclusivamente per iscritto. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il Professionista dia disposizioni orali all'appaltatore, a patto che faccia seguire non appena possibile una conferma scritta delle disposizioni orali impartite.

### **Articolo 13. – Costatazioni in contraddittorio**

- 13.1. Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento della prestazione.
- 13.2. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.
- 13.3. Il Professionista deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

### **Articolo 14. – Diritto di sospensione**

- 14.1. L'Amministrazione potrà sospendere in qualsiasi momento l'esecuzione dell'Incarico, dandone comunicazione scritta al Professionista e specificando la durata della sospensione stessa. In tale evenienza, si farà luogo esclusivamente al pagamento delle attività effettivamente eseguite dal Professionista alla data di comunicazione della sospensione.
- 14.2. Se alla fine del periodo di sospensione, l'Amministrazione confermerà la ripresa dell'Incarico, il Professionista si impegna a completare l'Incarico senza variazione del corrispettivo.
- 14.3. In ogni caso il Professionista non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, indennità o risarcimento collegato o comunque connesso all'esercizio del diritto di sospensione da parte dell'Amministrazione.
- 14.4. Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

### **Articolo 15. – Poteri del professionista**

- 15.1. Ogni atto del Professionista che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere o modificare la pianificazione dei lavori, deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto dall'Amministrazione attraverso il RUP.
- 15.2. Nello specifico, rispetto al punto di cui sopra il Professionista, se lo ritiene necessario, propone, in corso d'opera, la redazione di una perizia di variante (riguardante variazioni o addizioni al progetto in esecuzione) indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP. Quest'ultimo, dopo avere accertato le cause e le condizioni che consentano di disporre varianti in corso d'opera, ne dispone l'autorizzazione. Riguardo al presente punto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
- 15.3. Nei casi di urgenza, ove sia necessario ordinare provvedimenti giustificati da improrogabili motivi di salvaguardia della sicurezza delle persone o delle cose, il Professionista potrà derogare da quanto previsto dal presente articolo, ma dovrà procedere alla redazione di un verbale ed a dare del fatto immediata comunicazione scritta al RUP.

### **Articolo 16. – Termini per l'espletamento della prestazione**

- 16.1. L'incarico terminerà con il certificato di collaudo.
- 16.2. Il Professionista è tenuto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
  - ✚ con frequenza quindicinale, salve diverse direttive del RUP, a redigere e consegnare i verbali dei sopralluoghi effettuati corredati da documentazione fotografica.
  - ✚ con cadenza mensile, salve diverse direttive del RUP, a redigere e consegnare, unitamente al giornale dei Lavori ed al registro di contabilità, la relazione dettagliata sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
  - ✚ entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'ultima data di compilazione del libretto delle misure, a redigere gli stati di avanzamento dei Lavori;

### **Articolo 17. – Termini di pagamento**

- 17.1. In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto, alla luce di tali disposizioni il Professionista:
  - a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio, il CIG ed il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione della prestazione. Al fine di accelerare il predetto accertamento, il Professionista potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al RUP; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Amministrazione qualora sia stata emessa dal Professionista in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;

- b) ricevuta la fattura elettronica, l'Amministrazione provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
  - c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. Resta fermo che il pagamento è subordinato alla positiva verifica del DURC e della regolarità fiscale.
- 17.2. In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, l'Amministrazione provvederà comunque a corrispondere al Professionista nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

#### **Articolo 18. – Penali**

- 18.1. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alla prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
- 18.2. L'importo complessivo delle penali sarà trattenuto automaticamente sulle rate di acconto.
- 18.3. Sarà a carico del Professionista l'importo degli interessi legali e/o moratori che l'Amministrazione dovrà corrispondere all'Appaltatore per il ritardo nei pagamenti e/o per lo svincolo delle ritenute che siano conseguenza dell'inadempimento del medesimo Professionista alle obbligazioni del presente contratto.
- 18.4. Nel caso l'importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere risolto il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e sarà comunque libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.
- 18.5. Le penali non escludono il Professionista dalla responsabilità per eventuali maggiori danni di qualsiasi genere subiti dall'Amministrazione ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro Professionista.

#### **Articolo 19. – Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

#### **Articolo 20. – Risoluzione del contratto**

- 20.1. Fatti salvi i motivi di risoluzione del contratto previsti dal Codice (art. 108), per quanto applicabili alla presente fattispecie contrattuale, e le ulteriori motivazioni previste nei vari articoli del presente contratto, le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di Legge.
- 20.2. Nei casi di risoluzione di cui sopra l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Professionista il rimborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della cauzione e della garanzia assicurativa.
- 20.3. In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dal Professionista all'amministrazione entro il minor tempo possibile.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

#### **Articolo 21. – Recesso**

- 21.1. Fatti salvi i casi di recesso previsti dall'art. 109 del Codice, per quanto applicabili alla presente fattispecie contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal presente Contratto a mezzo di comunicazione pec, con diritto del Professionista espressamente e pattiziamente limitato al solo pagamento, da eseguirsi entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della relativa fattura, dei servizi correttamente eseguiti e conformi al Contratto ed alle norme di Legge - con espressa esclusione di ogni risarcimento od indennizzo per qualsivoglia ragione, titolo o causa, anche in deroga alle previsioni degli artt. 2237 e 2227 c.c.

#### **Articolo 22. – Adempimento D. Lgs. n.196/2003**

- 22.1. Nel corso del rapporto contrattuale le Parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
- 22.2. I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- 22.3. Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196.
- 22.4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telematici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- 22.5. Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n.196/2003 che si producono nell'informativa ex art. 13 del D. Lgs. n.196/2003.
- 22.6. Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere stati debitamente informati in merito al trattamento dei dati.

#### **Articolo 23. – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n.136/2010)**

- 23.1. Le Parti, pena la nullità del presente contratto, assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010. Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
- 23.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, L. n.136/2010, l'Amministrazione procederà nei confronti dei contratti stipulati tra il Professionista ed eventuali collaboratori esterni alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.
- 23.3. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (*o postale*) dedicato (*anche se non in via esclusiva*), ai sensi dell'art.3 –comma 1- della citata Legge n. 136/2010, di cui alla comunicazione del \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, depositata agli atti, e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:

	<b>Istituto Bancario o Postale</b>	<b>Sede</b>	<b>Codice IBAN</b>
1			
2			
3			

<b>Nome Cognome</b>	<b>Nato a</b>	<b>Residente a</b>	<b>Via</b>	<b>Cod. Fiscale</b>

#### **Articolo 24. – Definizione delle controversie**

- 24.1. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.
- 24.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Catania. E' escluso l'arbitrato.
- 24.3. In pendenza del giudizio il Professionista incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

#### **Articolo 25. – Forma del contratto – Spese – Disposizioni finali**

- 25.1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata con la sottoscrizione della presente convenzione d'incarico, con firma digitale certificata.
- 25.2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.
- 25.3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente Contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, i cui oneri sono a carico della Stazione Appaltante.
- 25.4. Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

#### **Articolo 26 – Codice etico e di comportamento - Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico.**

##### **26.1 - Dichiarazione di cui al D.P.R. n.62/2013:**

Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto degli obblighi previsti nel vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera della Giunta Comunale n.125 del 30.12.2013, in esecuzione al d.p.r. n.62/2013, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. Il professionista, dà atto, che l'amministrazione ha inviato al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del Decreto stesso e del suddetto Codice, per una più completa e piena conoscenza.

Il professionista si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta e delle clausole del patto di integrità costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

##### **26.2 - Dichiarazione di al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001:**

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

##### **26.3 - Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto:**

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

##### **26.4 - Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:**

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale quale documento contrattuale.

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

La presente convenzione è composta di numero \_\_\_\_\_ fogli e rimanenti \_\_\_\_\_ righe, che le Parti hanno letto, confermato e sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta (oppure, la presente convenzione, redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, è composto di n. \_\_\_\_\_ pagine a video e viene sottoscritto, in

quanto conforme alle loro volontà, dalle Parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell' art. 24 D. Lgs. n.82/2005).

Fatto, letto e sottoscritto con firma digitale.

S. Giovanni la Punta li \_\_\_\_\_

**Il Tecnico Incaricato**  
( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

**Il Dirigente del Settore LL.PP.**  
**(ing. M. Santonocito)**

\_\_\_\_\_